

COMUNE DI



LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

ORDINANZA n. 46 del 17/10/2025

Oggetto: **Modifica punto 2.4 della Ordinanza Sindacale n.40 del 30/09/2025**

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 40 del 30/09/2025 avente ad oggetto "Adozione di limitazioni alla circolazione veicolare e di misure emergenziali per la qualità dell'aria in Comune di Lagosanto – Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)";

Ravvisata la necessità di recepire la proposta di "Ipotesi di buona pratica agronomica per l'abbruciamento delle paglie di riso" (ALL. 4), elaborato dai competenti uffici della Regione, che si prefigge di equiparare il metro stero (classicamente utilizzato per la determinazione dei volumi di legname), ad una superficie autorizzata da poter bruciare in relazione alla superficie della coltura a riso per giorno, nonché verbale di riunione del 26/09/2024, pervenuta con comunicazione della Prefettura di Ferrara al protocollo del Comune di Lagosanto al n. 9109 del 10/10/2024;

Ritenuto pertanto necessario modificare il punto 2.4 della precedente Ordinanza Sindacale n. 40 del 30/09/2025, come segue:

2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

- a) per soli due giorni totali, nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi da ottobre a marzo, e sulla base degli orientamenti e dei criteri e modalità espressi nel verbale, agli atti di questo Ente, in sede di Tavolo Prefettizio del 26/09/2024 alla presenza: della Regione Emilia-Romagna - Settore Fitosanitario e Difesa Produzioni, Confagricoltura -

Presidente e Presidente di Sezione riso, Coldiretti - Direttore e Presidente, Consorzio di Bonifica - Presidente e Responsabile dell'area agronomica, Polizia Provinciale di Ferrara – Comandante, Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna, Questura, Comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Lagosanto, Jolanda di Savoia e Tresignana. In particolare i contenuti del documento (All 4 al Verbale sopracitato) predisposto dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Fitosanitario, contenete buone pratiche agronomiche;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 157 comma 2 del Codice della Strada che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nella fase di sosta ;

ORDINA

- 1. di confermare i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n. 40 del 30/09/2025** avente ad oggetto "Adozione di limitazioni alla circolazione veicolare e di misure emergenziali per la qualità dell'aria in Comune di Lagosanto – Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), **ad eccezione del punto 2.4, come di seguito modificato:**

2.5 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

- c) per soli due giorni totali, nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- d) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità

fitosanitaria nei mesi da ottobre a marzo, e sulla base degli orientamenti e dei criteri e modalità espressi nel verbale, agli atti di questo Ente, in sede di Tavolo Prefettizio del 26/09/2024 alla presenza: della Regione Emilia-Romagna - Settore Fitosanitario e Difesa Produzioni, Confagricoltura - Presidente e Presidente di Sezione riso, Coldiretti - Direttore e Presidente, Consorzio di Bonifica - Presidente e Responsabile dell'area agronomica, Polizia Provinciale di Ferrara – Comandante, Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna, Questura, Comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Lagosanto, Jolanda di Savoia e Tresignana. In particolare i contenuti del documento (All 4 al Verbale sopracitato) predisposto dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Fitosanitario, contengono buone pratiche agronomiche.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'inosservanza della disposizione di cui al punto 2.3 e 2.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.2 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 4.1 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- e) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere b), c), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

F.to in digitale

IL SINDACO

Cristian Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Lagosanto (FE).